

**R.D. 1 luglio 1937, n. 1543 <sup>(1)</sup>.**

**Regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità pubblica <sup>(2)</sup>.**

-----

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 1937, n. 215.

<sup>(2)</sup> Le leggi per la cui esecuzione è stato emanato il presente regolamento sono ormai in gran parte abrogate, o comunque superate, sicché questo può ritenersi ancora in vigore soltanto in quelle disposizioni che non contrastino con la legislazione attualmente vigente.

La denominazione dell'Istituto è poi stata mutata in quella di «Istituto superiore di sanità» dall'art. 1, comma primo, [R.D. 17 ottobre 1941, n. 1265](#), sul riordinamento dei ruoli del personale. Vedi, ora, la [L. 7 agosto 1973, n. 519](#), riportata al n. C/VIII.

---

## I

### Ordinamento dell'Istituto

1. L'Istituto di sanità pubblica è alla diretta dipendenza del Ministro per l'interno <sup>(3)</sup>.

Comprende, oltre i reparti preveduti dall'art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), anche i seguenti uffici: Segreteria, Economato e cassa, Archivio <sup>(4)</sup>.

-----

<sup>(3)</sup> Ora, del Ministero della sanità: art. 3, comma secondo [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata al n. A/I.

<sup>(4)</sup> I reparti tecnici dell'Istituto sono attualmente quelli risultanti dalle tabelle dei ruoli organici al quadro 5, tabelle 2-11 e 13-14, allegate al [D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750](#), riportato al n. B/I.

Oltre a tali laboratori e reparti l'Istituto dovrebbe comprendere, per l'art. 2, comma secondo, [R.D. 17 ottobre 1941, n. 1265](#), l'Ufficio affari generali e l'Economato. In realtà, gli uffici amministrativi dell'Istituto sono attualmente, per disposizioni regolamentari interne, la Segreteria della direzione, su quattro uffici, e il Servizio amministrativo del personale, che comprende un ufficio affari generali, tre uffici del personale, un ufficio legislativo e del contenzioso, un ufficio forniture e contratti, un ufficio bilanci e programmazione, un ufficio del consegnatario, e un ufficio cassa.

---

2. Il direttore dell'Istituto presiede a tutti i servizi dell'Istituto; vigila il funzionamento dei medesimi, e ne ha la diretta responsabilità di fronte al Ministro per l'interno.

Da lui dipende gerarchicamente tutto il personale che presta servizio presso l'Istituto.

Se il direttore è nominato nella persona del capo di uno dei laboratori dell'Istituto, può conservare, senza alcun compenso speciale, la direzione del laboratorio cui è preposto <sup>(5)</sup>.

-----  
(5) Sull'indennità di carica spettante al direttore dell'Istituto, vedi art. 19, comma primo, [D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 811](#), che qui si riporta, come tuttora vigente:

«Al direttore dell'Istituto superiore di sanità spetta, per l'esercizio delle sue funzioni, una indennità di carica pari all'importo complessivo della indennità di carica e della indennità supplementare di carica nella misura massima, previste per i rettori delle università e degli istituti di istruzione universitaria».

Sull'età per il collocamento a riposo, cfr. art. 219, T.U. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

---

**3.** I capi dei laboratori o reparti dirigono tutti i servizi relativi al laboratorio o reparto al quale sono preposti, e sono responsabili, di fronte al direttore dell'Istituto, del regolare andamento dei servizi, nonché dei risultati delle indagini e degli studi ad essi affidati.

-----  
**4.** L'Ufficio di segreteria tiene la corrispondenza dell'Istituto e la matricola del personale.

Un funzionario dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno sarà incaricato delle funzioni di economo dell'Istituto di sanità pubblica, e sarà anche consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni, ecc., in dotazione dell'Istituto. A favore dello stesso funzionario potranno essere disposti accreditamenti per le spese di ufficio e per le spese di funzionamento dell'Istituto, alle quali non si potesse provvedere con mandati diretti <sup>(6)</sup>.

-----  
(6) L'articolo reca disposizioni ormai superate. Sul consegnatario, deve tuttora ritenersi vigente l'art. 34, [D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 811](#), come sostituito dalla [legge di conversione 30 luglio 1950, n. 630](#), che qui si riporta:

«Art. 34. A favore del funzionario del ruolo dei servizi amministrativi incaricato della gestione delle spese di ufficio e di funzionamento dell'Istituto potranno essere autorizzati, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, accreditamenti per le spese predette alle quali non si potesse provvedere con mandato diretto.

Un funzionario del ruolo predetto sarà incaricato delle funzioni di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di tutti i materiali in genere in dotazione dell'Istituto».

---

5. I preparatori <sup>(7)</sup> e quanti altri fanno parte del personale tecnico subalterno addetto all'Istituto attendono a tutti i lavori manuali e meccanici riguardanti il laboratorio o reparto al quale sono assegnati, secondo gli ordini di servizio che dà il capo del laboratorio o reparto.

-----

(7) Ora, aiutanti tecnici: art. 15, [D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750](#), riportato al n. B/I.

---

6. I servizi di pulizia e manutenzione degli apparecchi e dei macchinari, di custodia e di pulizia degli animali e delle stalle e gli altri servizi, che, per la loro speciale natura, non potessero affidarsi al personale subalterno addetto all'Istituto, potranno essere dati in appalto, secondo le disposizioni della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

-----

7. Con decreto del Ministro per l'interno, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà determinato per quali capitoli di spesa il direttore dell'Istituto può ordinare spese ed assumere impegni a carico del bilancio, secondo le vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato <sup>(8)</sup>.

-----

(8) Articolo implicitamente abrogato: regolano attualmente la materia gli artt. 6 e 7, [L. 20 giugno 1952, n. 724](#), riportata al n. C/II.

---

## II

### Ricerche e studi - Corsi di insegnamento

8. Le ricerche e gli studi preveduti dagli articoli 6 e 11 del testo unico delle leggi sanitarie, hanno luogo, previa autorizzazione del Ministro per l'interno <sup>(9)</sup>, su proposta della Direzione dell'Istituto o su richiesta della Direzione generale della sanità pubblica <sup>(10)</sup> oppure del Consiglio superiore di sanità.

Quando le ricerche e gli studi siano richiesti da altra amministrazione dello Stato ovvero da Amministrazioni non statali o da enti o privati, il Ministro per l'interno <sup>(10a)</sup> decide, sentito il direttore dell'Istituto, se ed entro quali limiti tali richieste possano essere accolte.

-----

(9) Ora, del Ministero della sanità.

(10) Tale Direzione generale espletava, in seno al Ministero per l'interno, le funzioni poi attribuite all'A.C.I.S. ed attualmente, al Ministero della sanità.

[\(10/a\)](#) Ora, del Ministero della sanità.

---

**9.** Ogni anno il direttore dell'Istituto fa una relazione scritta dei risultati più importanti, delle ricerche e degli studi compiuti nell'Istituto.

-----

---

**10.** Il Ministro per l'interno [\(10/a\)](#) può incaricare funzionari dell'Istituto di eseguire ispezioni per la vigilanza tecnica sui laboratori di igiene comunali e provinciali.

-----

[\(10/a\)](#) Ora, del Ministero della sanità.

---

**11.** I corsi di insegnamento preveduti dagli artt. 6 ed 8 del testo unico delle leggi sanitarie hanno per scopo il perfezionamento e la specializzazione del personale addetto ai servizi della sanità pubblica del Regno.

L'incarico dell'insegnamento è affidato con decreto del Ministro per l'interno [\(10/a\)](#).

I corsi possono essere integrati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, da speciali conferenze o lezioni di professori di Università o di altri docenti, anche stranieri, di riconosciuta fama scientifica.

Il Ministro per l'interno può delegare al presidente del Consiglio superiore di sanità l'alta vigilanza sull'indirizzo scientifico e sull'andamento di detti corsi. Nessuna indennità è dovuta per tale incarico.

-----

[\(10/a\)](#) Ora, del Ministero della sanità.

---

**12.** I programmi di insegnamento sono approvati dal Ministro per l'interno [\(10/a\)](#), sentita la speciale Commissione consultiva all'uopo prevista dal testo unico delle leggi sanitarie [\(11\)](#), e della quale fanno parte anche il direttore dell'Istituto ed il direttore generale della Sanità pubblica.

La Commissione, nel dare parere sui programmi, si pronuncia anche sul numero delle lezioni da tenersi per ciascuna materia, sulle ore di esercitazioni pratiche e sulla durata complessiva di ciascun corso di insegnamento.

-----

[\(10/a\)](#) Ora, del Ministero della sanità.

(11) Vedi art. 9, [T.U. 27 luglio 1934, n. 1265](#) delle leggi sanitarie.

---

**13.** Al personale incaricato dell'insegnamento ai sensi dell'art. 11, è corrisposto, se trattasi di personale dell'Istituto o della Direzione generale di sanità, un compenso per ogni ora di insegnamento o per ogni esercitazione, qualunque sia la durata, di L. 20 per i funzionari che rivestono grado sesto o superiore al sesto, e di L. 15 per il personale di grado inferiore al sesto <sup>(12)</sup>. Tali compensi sono soggetti alle riduzioni previste dai [R.D.L. 20 novembre 1930, n. 1491](#) e [R.D.L. 14 aprile 1934, n. 561](#). Se trattasi invece di altro personale, statale o non, i compensi sono stabiliti, di volta in volta, dal Ministro per l'interno <sup>(10/a)</sup> di concerto con quello per le finanze.

Le spese occorrenti gravano sui fondi destinati, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno <sup>(10/a)</sup>, al funzionamento dell'Istituto.

-----

(12) Non risulta che tali compensi siano stati adeguati all'attuale valore della moneta.

(10/a) Ora, del Ministero della sanità.

(10/a) Ora, del Ministero della sanità.

---

### III

#### Personale

**14.** Quando alle esigenze di servizio dell'Istituto non si possa provvedere con il personale di ruolo dell'Istituto o, in genere, dell'Amministrazione dell'interno, il Ministro per l'interno ha facoltà di assumere, mediante contratto a termine e con provvedimento di concerto col Ministro per le finanze, il personale occorrente, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio per le spese per il funzionamento dell'Istituto stesso. Detto personale non potrà vantare diritto ad impiego stabile a carico dell'Amministrazione statale e, ove sia adibito per servizi fuori dell'Istituto, gli verranno corrisposte le indennità stabilite dalle disposizioni in vigore per missioni compiute dal personale estraneo all'Amministrazione della sanità pubblica <sup>(13)</sup>.

-----

(13) Articolo implicitamente abrogato. In materia, confronta ora [L. 6 dicembre 1964, n. 1331](#) riportata al n. C/VI di questa voce.

---

**15.** Il direttore dell'Istituto fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

Interviene anche, in qualità di relatore e senza diritto a voto, nella Commissione di disciplina <sup>(14)</sup>.

-----

[\(14\)](#) Articolo implicitamente abrogato. In materia, vedi ora l'art. 209, T.U. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e gli artt. 5 e 9 [L. 20 giugno 1952, n. 724](#), riportata al n. C/III di questa voce.

---

**16-20.** [\(15\)](#).

-----

[\(15\)](#) Articoli concernenti note di qualifica, disciplina, congedi, assunzione e promozione dei dipendenti dell'Istituto, ormai superati. In materia, vedi ora artt. 210-220, T.U. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e [L. 21 marzo 1958, n. 266](#), riportata al n. C/IV di questa voce.

---

**21.** È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

-----

